

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998

Disposizioni in materia di lavoro straordinario, nonchè inter-
venti previdenziali per il personale dipendente dalla Società
Ferrovie dello Stato Spa

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge disciplina il regime dell'orario di lavoro straordinario nelle sole imprese industriali e definisce alcuni interventi di natura previdenziale per il personale dipendente dalla Società Ferrovie dello Stato Spa.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di lavoro straordinario, è noto che il termine fissato dall'articolo 13 della legge n. 196 del 1997, già prorogato dall'articolo 59, comma 37, della legge n. 449 del 1997, relativo agli adempimenti degli obblighi di comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro in caso di lavoro straordinario compreso fra le 40 e 48 ore settimanali, è scaduto il 19 luglio 1998. Ad un nuovo breve differimento si è proceduto con un provvedimento d'urgenza (decreto-legge n. 248 del 1998) che trova giustificazione nell'esigenza di approntare nel frattempo una disciplina della materia.

A ciò provvede il presente disegno di legge, che, riprendendo i contenuti dell'intesa raggiunta in materia con le parti sociali il 12 novembre 1997, individua un nuovo quadro normativo in tema di orario di lavoro straordinario nelle imprese industriali.

Dato il carattere limitato dell'intervento, resta fermo l'impegno del Governo a dare definitiva, articolata e generale disciplina in materia di lavoro straordinario, nell'ambito dell'organico disegno di legge in materia di riduzione dell'orario di lavoro, nel cui ambito è prevista l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993.

La previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 5-bis del regio decreto-legge n. 692 del 1923, che trovava appunto applicazione nelle imprese del settore industriale.

Viene innanzitutto previsto l'obbligo di comunicazione entro 24 ore, alla Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, del superamento delle 48 ore settimanali.

In assenza di disciplina collettiva, fermo restando il principio della consensualità, si prevede, per l'effettuazione del lavoro straordinario, un tetto massimo di 250 ore annuali e 80 trimestrali. La disposizione contempla, inoltre, la casistica in cui è comunque ammesso il ricorso al lavoro straordinario. Si provvede, infine, a disciplinare il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina relativa al lavoro straordinario nelle imprese industriali.

Al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge si dispone, infine, la destinazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui sopra al Fondo per l'occupazione.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni previdenziali per il personale delle Ferrovie si evidenzia che, in base al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ed alle disposizioni di legge che disciplinano il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, per il personale ferroviario è prevista la cessazione obbligatoria dal rapporto di lavoro, d'ufficio, per il pensionamento di vecchiaia con immediato diritto a pensione al compimento congiuntamente di limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, entrambi diversificati per categorie di profili professionali.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e delle norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito dalla legge n. 54 del 1982, e all'articolo 6 della legge n. 407 del 1990, ivi richiamate, detti lavoratori

possono esercitare il diritto potestativo, e quindi pienamente discrezionale, di prolungare a domanda il rapporto di lavoro oltre la decorrenza stabilita dall'ordinamento, come sopra indicato, per il pensionamento di vecchiaia, fino alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età anche quando ciò determini il superamento dell'anzianità contributiva prevista per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità.

Con accordi recentemente conclusi tra la Società Ferrovie dello Stato Spa e le organizzazioni sindacali stipulanti, ai fini della ristrutturazione e del risanamento aziendale, ai sensi del disposto dell'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, sono state convenute misure intese a conseguire il riequilibrio delle risorse umane e l'assorbimento delle eccedenze di personale.

Tra tali misure rientrano, tra l'altro e in particolare, interventi mirati alla riqualificazione professionale, sospensioni temporanee dell'attività lavorativa e la mobilità geografica e professionale, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro di parte del personale eccedentario sulla base di un criterio di priorità che tiene conto della maggiore anzianità contributiva utile ai fini di pensione.

Con riferimento a tale ultimo tipo di intervento, ai fini di evitare disparità di trattamento, si rende necessario armonizzare la disciplina vigente che, in atto, come sopra precisato, consente al personale ferroviario di prolungare, a domanda, il rapporto di lavoro anche dopo la data del pensionamento di vecchiaia.

A tale scopo, le norme contenute nell'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge sono intese ad escludere, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Società, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e delle ulteriori disposizioni ivi richiamate, dell'articolo 6 della legge n. 54 del 1982 e dell'articolo 6 della legge n. 407 del 1990,

nella parte in cui prevedono detto mantenimento in servizio a domanda.

Per quanto concerne il comma 2, si osserva che, in base all'ordinamento vigente, per gli iscritti al Fondo pensioni ferroviario la cessazione dal servizio per il pensionamento di anzianità, di massima, comporta l'obbligo inderogabile della liquidazione della prestazione pensionistica, qualunque sia l'anzianità contributiva maturata, purché compresa nel limite minimo, con conseguente indisponibilità della posizione contributiva.

Ne deriva per quanti, in seguito, costituiscano nuovi rapporti di lavoro con datori di lavoro privato e con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), l'impossibilità di ricongiungere i due periodi di contribuzione presso l'ultima gestione obbligatoria.

Del resto, in relazione alla prospettiva della omogeneizzazione degli ordinamenti pensionistici perseguita dalla legge n. 335 del 1995 ed ai relativi decreti attuativi, appare non del tutto ragionevole che detto impedimento sussista soltanto per talune categorie di lavoratori, a differenza di quelli che, per essere assoggettati all'ordinamento generale nell'ambito dell'AGO, in via ordinaria, ottengono spontaneamente, presso la medesima gestione previdenziale obbligatoria, la ricongiunzione dei vari periodi contributivi afferenti ai vari rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dell'intera vita lavorativa.

L'intervento legislativo proposto mira a rimuovere tale anomalia per il personale ferroviario consentendo, attraverso il sostanziale ampliamento della portata della disposizione di cui all'articolo 1 della legge n. 29 del 1979, che il personale delle Ferrovie dello Stato, all'atto della cessazione, possa comunque conseguire, a domanda, il trasferimento all'AGO della posizione contributiva accreditata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con contestuale rinuncia alla pensione di anzianità a carico del Fondo stesso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di straordinario*)

Le disposizioni prevedono la riformulazione dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079. Le stesse definiscono i casi in cui è possibile il ricorso al lavoro straordinario e le relative norme sanzionatorie in presenza di violazione delle medesime, prevedendone un potenziamento rispetto alla vigente disciplina.

Con riferimento al previsto potenziamento del sistema sanzionatorio è possibile ipotizzare un miglioramento del relativo gettito (quello derivante dalla vigente legislazione sulla base degli elementi informativi acquisiti dai competenti uffici è di entità assolutamente trascurabile). Per tale eventuale gettito (è connesso all'accertamento dei comportamenti omissivi dei destinatari) si propone l'assegnazione alle politiche lavorative a carico del Fondo per l'occupazione, rispetto all'attuale destinazione (acquisizione all'erario). In tale stato di cose non si determinano sostanziali effetti di onerosità a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (*Interventi previdenziali per il personale della Società Ferrovie dello Stato Spa*)

Comma 1. - Il comma 1 è diretto ad escludere nei confronti dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato in possesso dei requisiti per la cessazione obbligatoria del rapporto di lavoro, per il pensionamento d'ufficio di vecchiaia, l'applicazione delle disposizioni vigenti che consentono ai lavoratori il prolungamento dell'attività anche oltre l'anzianità lavorativa prevista per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità.

Effetto di tale disposizioni sarebbe, pertanto, quello di anticipare il pensionamento di taluni soggetti rispetto alle loro propensioni.

Sul versante della finanza pubblica, l'anticipo del pensionamento va valutato nella cornice del processo di ristrutturazione della società, che, tra l'altro, determinerà sulla finanza pubblica un complessivo effetto di minori oneri. Ciò in considerazione di una duplice ragione (tenuto anche conto del ruolo del Tesoro quale azionista unico):

a) il trattamento pensionistico a carico della gestione pensionistica risulta inferiore a quello stipendiale;

b) c'è effetto sostitutivo del trattamento pensionistico su quello stipendiale, in relazione alle politiche restrittive della società in materia di *turn over* connesse al processo di risanamento.

Comma 2. - La disposizione consente agli iscritti al Fondo pensioni ferroviario di trasferire la propria posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS, anche dopo la cessazione dal servizio.

Allo stato attuale, al dipendente in possesso dei prescritti requisiti per il pensionamento nel Fondo ferroviario (più favorevoli rispetto al FPLD), in corrispondenza della cessazione dal servizio spetta obbligatoriamente il trattamento pensionistico. La norma proposta consente, invece, di trasferire comunque i periodi contributivi presso il FPLD, rinviando di fatto il pensionamento e, quindi, il conseguente onere a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia
di lavoro straordinario)*

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonchè allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

(Interventi previdenziali per il personale della Società Ferrovie dello Stato Spa)

1. In ragione del rilievo del programma di risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa ed al fine di favorirne il processo di ristrutturazione come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rap-

porti di lavoro sono risolti dalla data stessa.

2. Il personale dipendente della Società Ferrovie dello Stato Spa iscritto al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto Fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche in assenza delle condizioni richieste dal predetto articolo 1.